

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 50, 282, 358, 1181, 1386, 2793-ter, 2958 e 3060-A

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI 1^a E 4^a RIUNITE

(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(4^a - DIFESA)

(RELATORI ANDREOLLI E LORETO)

Comunicato alla Presidenza il 3 maggio 1999

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri (n. 50)

d'iniziativa dei senatori BERTONI e DE LUCA Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri,
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (n. 282)

d'iniziativa dei senatori CUSIMANO, MACERATINI
e BATTAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (n. 358)

d'iniziativa del senatore LORETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari (n. 1181)

d'iniziativa dei senatori FIRRARELLO e RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (n. 1386)

d'iniziativa del senatore PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1996

Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
(n. 2793-ter)

risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) per il

DISEGNO DI LEGGE N. 2793

«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
e dal Ministro delle finanze
di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro della sanità
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro degli affari esteri
e col Ministro dell'interno**

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1997

Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri
e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (n. 2958)

d'iniziativa del senatore BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1997

Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (n. 3060)

d'iniziativa dei senatori PALOMBO e PELLICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1998

—————
NONCHÈ PER LA

PETIZIONE

del signor Flavio Tuzi (n. 242)

INDICE

Pareri:

| | |
|---|--------|
| della 5 ^a Commissione permanente | Pag. 6 |
| della 6 ^a Commissione permanente | » 8 |

Disegni di legge:

| | |
|---|------|
| - testo proposto dalle Commissione riunite per i disegni di legge nn. 2793-ter, 50, 282, 358, 1181, 1386, 2958 e 3060 | » 11 |
| - n. 50, d'iniziativa dei senatori Bertoni e De Luca Michele | » 22 |
| - n. 282, d'iniziativa dei senatori Cusimano ed altri .. | » 24 |
| - n. 358, d'iniziativa del senatore Loreto | » 26 |
| - n. 1181, d'iniziativa dei senatori Firrarello ed altri . | » 27 |
| - n. 1386, d'iniziativa del senatore Palombo | » 28 |
| - n. 2793-ter, derivante da stralcio di articoli del disegno di legge n. 2793 | » 30 |
| - n. 2958, d'iniziativa del senatore Bertoni | » 31 |
| - n. 3060, d'iniziativa dei senatori Palombo ed altri .. | » 34 |
| Petizione n. 242 | » 43 |

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CADDEO)

sul testo unificato proposto dal comitato ristretto

7 luglio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 2, comma 3, e 3, comma 1, siano riformulate al fine di esplicitare l'assenza di oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(Estensore: FERRANTE)

su emendamenti

16 febbraio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.121, 1.122, 2.19, 2.103, 1.256, 1.202, 1.262, 1.263, 1.206, 1.0.2/1, 2.17, 2.108, 2.102, 3.31, 1.213, 1.94, 1.95, 1.204, 1.272, 1.273, 1.275, 1.215, 1.102, 1.103, 1.283, 1.284, 1.286, 1.105, 1.106, 1.287, 1.288, 1.290, 1.217, 1.114, 2.8, 2.105, 2.106, 2.110, 3.103, 3.110, 3.111, 1.0.104, 2.0.103, 2.0.104, 3.0.1, 3.0.100, 3.0.105, 3.0.108, 3.0.107, 3.0.2, 3.0.7, 3.0.101, 3.0.109, 3.0.111, 3.0.3, 3.0.8, 3.0.102, 3.0.112, 3.0.113, 3.0.4, 3.0.9, 3.0.103, 3.0.114, 3.0.200, 3.0.116, 4.103, 4.0.101, 5.0.101, 7.0.103, 7.0.104, 7.0.105, 7.0.106, 7.0.109, 7.0.111, 7.0.113, 7.0.119, 7.0.124, 7.0.125, 7.0.126, 7.0.127, 7.0.128, 1.277 (secondo periodo), 1.278, 1.295, 2.4, 3.115, 4.102, 7.0.100, 7.0.101, 1.207, 10.0.200, 2.104, 1.298, 2.112, 3.121,

1.299, 1.300, 1.301, 3.122, 1.302 e 1.304, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 2.16, 2.107, 2.101 (limitatamente al secondo periodo), 4.22 e 7.102, per i quali il parere è contrario. Il parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.108 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del secondo periodo del comma 1 con il seguente: «Essi sono adottati in modo da assicurare l'invarianza della spesa per il personale, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato», osservando che l'approvazione dell'emendamento così riformulato supererebbe il parere contrario precedentemente espresso sul testo. In relazione agli emendamenti 1.113, 1.296, 2.14, 2.111, 2.0.100, 2.0.101, 2.0.102 e 5.5, il parere di nulla osta è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 4.0.108 riformulato anche nel senso di estendere la clausola di salvaguardia alle ulteriori deleghe. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.101 - ad eccezione che sui commi 3 e 4 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - 1.0.102, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.100, 1.0.103 e 1.0.101, è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla introduzione di una clausola di salvaguardia che escluda esplicitamente ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

23 marzo 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.307, 1.306/1, 3.123, 4.0.109, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.306 e 2.106/1, per i quali il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, rispettivamente all'approvazione dei subemendamenti 1.306/2 e 2.106/2.

6 aprile 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'emendamento 1.307 (nuovo testo) siano aggiunte in fine le seguenti parole «anche a regime».

PARERE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: ANGIUS)

**sui disegni di legge n. 2793-ter, n. 282 e n. 1189, sul testo unificato
proposto dal comitato ristretto e su emendamenti**

18 marzo 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2793-ter, unitamente al testo proposto dal comitato ristretto, e agli emendamenti ad esso presentati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni.

Preliminarmente occorre osservare che il disegno di legge in esame, di assoluta rilevanza nel suo complesso, contiene, tra l'altro, deleghe per il riordino del personale direttivo e dirigente dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato.

Al riguardo, trattandosi del personale appartenente al medesimo «comparto sicurezza», occorre assicurare che i relativi criteri di delega, e i conseguenti decreti attuativi, garantiscano la sostanziale omogeneità delle discipline che verranno dettate per ciascuna Forza di polizia. In tal senso, occorre evitare modifiche dei criteri direttivi in distonia con tale principio, recependo i commi 2 e 3 dell'emendamento 4.0.109, tesi ad assicurare il concerto reciproco preliminare tra i Ministri interessati per i provvedimenti delegati concernenti il riordino del personale dell'intero comparto.

In generale, per quanto riguarda i termini per l'esercizio della delega, appare adeguato e necessario il termine di 12 mesi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1.

La Commissione condiziona il parere favorevole all'approvazione degli emendamenti 2.105 e 2.106, e del relativo subemendamento 2.106/1. Al riguardo si osserva che la delega relativa alla Guardia di finanza risulta completa nei suoi contenuti. Tuttavia, poichè le corrispondenti deleghe per l'Arma dei Carabinieri e per la Polizia di Stato si presentano con principi direttivi maggiormente dettagliati, appare opportuno omogeneizzare in tal senso anche quella relativa alla Guardia di finanza.

Attesa la validità del conferimento della delega per procedere alla revisione delle norme relative agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, si rileva la necessità di ripristinare la disposizione contenuta nel disegno di legge n. 2793-ter che definisce l'ambito della delega nella revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali: è importante, infatti, che l'intervento di delega non si limiti ai soli meccanismi di reclutamento, ma investa anche la disciplina dello stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi è opportuno:

a) armonizzare la nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

b) adeguare i ruoli e le relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario e ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza alla Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado; l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età per i Generali di corpo d'armata e di divisione - equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale - nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti per i restanti gradi;

c) aggiornare le disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordinare la normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina per tutto il personale;

d) rivedere le dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative e al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 449 del 1997, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

e) riordinare, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, la disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

f) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

In relazione all'emendamento 4.0.109, il parere favorevole è motivato dal fatto che al comma 1 si prevede che in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del testo predisposto dal Comitato ristretto vengano previste anche disposizioni per assicurare al personale sottoposto a trasferimento omogenee facilitazioni di trattamento economico e logistico, qualora lo stesso non sia assegnatario di alloggi individuali o collettivi da parte dell'Amministrazione.

La disposizione riveste carattere di assoluta importanza per la Guardia di finanza, la quale risulta, allo stato, la Forza di polizia che dispone del minor numero di alloggi di servizio, pur essendo il relativo personale, al pari di quello appartenente alle Forze di polizia e Forze armate, fortemente soggette a mobilità in relazione alle crescenti esigenze di lotta alla evasione fiscale, alla criminalità organizzata e alla immigrazione clandestina.

La Commissione inoltre condiziona il parere favorevole all'approvazione dell'emendamento 6.105, dal quale discende l'affermazione del principio del concerto tra i Ministri interessati e il Ministro dell'interno per quanto riguarda l'istituzione e le dotazioni dei comandi delle Forze di polizia destinati allo svolgimento di attività specialistica presso Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle di appartenenza. Tale emendamento, tuttavia, opportunamente esclude da tale concerto la costituzione di comandi e reparti nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, finalizzati allo svolgimento di attività specialistiche di polizia economica e finanziaria di competenza esclusiva del Corpo, ai sensi della legge n. 189 del 1959.

Si ritiene, poi, necessario modificare all'articolo 1, comma 2, lettera b), il numero 4), nel senso di specificare che le funzioni di polizia militare e di sicurezza svolte dall'Arma dei carabinieri siano riferite esclusivamente all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica militare e che l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare, ai sensi dei codici penali militari, siano svolte, non in via prioritaria, alle dipendenze degli organi di giustizia militare.

Si chiede, infine, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del regolamento, che il presente parere venga stampato in allegato alla relazione che le Commissioni riunite presenteranno all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia

CAPO I.

NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, fermo restando quanto previsto dal regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudi-

ziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) concorso alla tutela della difesa della Patria, della salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;

4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;

5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;

6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza, concorso al servizio di mobilitazione;

b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali

di dipendenza delle articolazioni ordinali e con la previsione del ricorso a regolamenti o atti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;

c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:

1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, uniformandone i limiti di età, ivi inclusi quelli del Comandante generale, a quanto già attualmente previsto per i Generali di divisione, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque l'invarianza della spesa anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate, assicurando comunque l'invarianza della spesa anche a regime;

4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;

5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

b) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura

economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, uniformandone i limiti di età, ivi inclusi quelli del Comandante generale, a quanto già attualmente previsto per i Generali di divisione, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

c) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

d) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

e) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

f) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Se-

nato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.

Art. 3.

(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive, dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive, anche per gruppi di più qualifiche in uno stesso ruolo, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali

della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata dalle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, nonché l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al

Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.

Art. 4.

(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;

c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;

d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:

«*a)* dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;».

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.

Art. 5.

(Disposizioni comuni)

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'inter-

no, della difesa e delle finanze se non proponenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati in modo da assicurare l'invarianza della spesa per il personale, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 6.

(Direttive adottate dal Ministro dell'interno)

1. Le direttive adottate dal Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e di direzione unitaria previste dall'articolo 6, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, vincolano, oltre che gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 121 del 1981, anche i comandi e le direzioni generali delle Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.

2. Le direttive indicate al comma 1 concernono, in particolare, le attività di pianificazione in materia di:

- a) dislocazione delle Forze di polizia e delle risorse;
- b) servizi di ordine e sicurezza pubblica;
- c) servizi amministrativi e logistici di carattere comune, e relative risorse finanziarie.

Art. 7.

(Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza)

1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le do-

tazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.

2. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno adotta direttive per il coordinamento delle attività svolte dai comandi, unità e reparti di cui al comma 1, compresi quelli già istituiti, con le funzioni e i compiti affidati alle Forze di polizia.

Art. 8.

(Partecipazione del sindaco alle sedute del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza)

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il sindaco del comune capoluogo di provincia partecipa alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale. Analogamente, il prefetto convoca apposite riunioni con la presenza dei sindaci dei comuni interessati, qualora le questioni da trattare siano riferibili all'ambito territoriale di uno o più comuni diversi da quello capoluogo di provincia».

DISEGNO DI LEGGE n. 50

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERTONI
E DE LUCA Michele

Art. 1.

1. L'articolo 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Quando la valutazione di cui all'articolo 12 riguarda ufficiali dell'Arma dei carabinieri, la Commissione superiore di avanzamento è composta:

a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che la presiede;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) da due ufficiali generali di Corpo d'armata dell'Esercito, uno dei quali è il presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

d) da un ufficiale generale di Corpo d'armata, appartenente alla stessa Arma dei carabinieri».

Art. 2.

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituita dalla seguente:

«c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - 1. Quando la valutazione di cui all'articolo 16 riguarda un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, la Commissione ordinaria di avanzamento è composta:

a) da un generale di Corpo d'armata che la presiede;

b) da due generali di divisione, uno dei quali appartenente all'Arma dei carabinieri, e da due generali di brigata, uno dei quali appartenente all'Arma dei carabinieri;

c) da quattro colonnelli dell'Esercito, due dei quali appartenenti all'Arma dei carabinieri, e due scelti tra le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio».

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il numero massimo dei generali di Corpo d'armata dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di tre unità.

2. L'incremento numerico di cui al comma 1 è riportato nel ruolo dell'Arma dei carabinieri in corrispondenza del grado di generale di Corpo d'armata, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974. Conseguentemente, nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, il numero dei generali di divisione è diminuito di tre unità.

3. I generali di Corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri dipendono direttamente dal comandante generale e:

a) possono ricoprire le cariche di vice comandante generale, generale ispettore delle scuole dell'Arma dei carabinieri e generale ispettore per le unità mobili, speciali e di polizia militare;

b) possono essere destinati a particolari incarichi anche presso organismi interforze nazionali o internazionali;

c) possono esercitare funzioni ispettive, di alta direzione, controllo e coordinamento delle grandi unità ed organismi dipendenti.

4. Qualora la carica di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri venga attribuita ad un generale di Corpo d'armata dell'Arma stessa, questi viene collocato in soprannumero all'organico ed in eccedenza al numero massimo della consistenza del grado.

5. I generali di Corpo d'armata dei carabinieri che, prima del raggiungimento dei limiti di età, cessano dalla carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri per aver ultimato il periodo di permanenza nella predetta carica possono essere impiegati, in soprannumero all'organico e in eccedenza al numero massimo della consistenza del grado, negli incarichi indicati alla lettera b) del comma 3. Qualora non impiegati, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, sino ai limiti di età per

essi previsti e senza le detrazioni di cui all'articolo 7, comma terzo, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come integrato dall'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

6. Nella prima applicazione della presente legge, la valutazione per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'armata è effettuata dalla Commissione superiore di avanzamento, nella composizione prevista dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 1955, n. 1137, integrata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 35 milioni annui per il triennio 1996-1998 e a regime, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 282

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CUSIMANO ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza il ruolo dei marescialli-ispettori, paritetico a quello degli ispettori della polizia di Stato e conseguenzialmente sono soppressi il ruolo ed i gradi precedentemente previsti per i sottufficiali dei suddetti Corpi.

2. All'atto della prima costituzione, verranno immessi nel ruolo di cui al comma 1 i marescialli ed i brigadieri con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

3. Alla successiva alimentazione del ruolo, si provvederà mediante l'ammissione, al grado iniziale, dei marescialli-ispettori che avranno superato il concorso di ammissione all'apposita accademia, previo il possesso del diploma di scuola media superiore, ed il corso formativo triennale, al termine del quale conseguiranno la laurea breve in scienze giuridiche.

4. I vicebrigadieri del disciolto ruolo dei sottufficiali, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, potranno chiedere di essere inquadrati nel nuovo ruolo, con anzianità zero dal momento del compimento dei due anni in tale grado, previo superamento di esame-colloquio, tendente ad accertare il possesso delle necessarie nozioni giuridiche.

5. Ai marescialli-ispettori dei carabinieri sono riservati il comando delle stazioni dei carabinieri e la funzione vicaria nei comandi retti da un ufficiale, nonchè i compiti previsti dall'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dagli arti-

coli 24, 26 e 27 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2.

1. È istituito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di finanza il ruolo dei brigadieri-sovrintendenti, paritetico a quello dei sovrintendenti nella polizia di Stato.

2. All'atto della prima costituzione, verranno immessi nel nuovo ruolo di cui al comma 1:

a) i vicebrigadieri non in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o che non abbiano superato l'esame colloquio o che non intendano chiedere l'inquadramento nel ruolo superiore;

b) gli appuntati ufficiali di polizia giudiziaria, con anzianità riferita all'acquisizione della suddetta qualifica non superiore, comunque, all'anzianità di inquadramento dei vicebrigadieri di cui al comma 4 del precedente articolo 1;

c) gli appuntati scelti e gli appuntati con almeno dieci anni di servizio nel grado, a domanda e previo il superamento del corso in atto previsto per l'accesso alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con anzianità determinata dalla data di acquisizione di tale qualifica.

3. È conseguenzialmente soppresso il grado di appuntato ufficiale di polizia giudiziaria e di appuntato scelto.

4. Gli appuntati scelti, che non chiederanno il passaggio nel nuovo ruolo o non supereranno il corso previsto, permarranno nell'attuale grado ad esaurimento.

5. Ai brigadieri-sovrintendenti è devoluta la funzione vicaria nei comandi di stazione di minore carico operativo, il comando di squadra od equipollente nei battaglioni carabinieri od il comando di unità minori, ed è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza.

Art. 3.

1. I distintivi di grado relativi a tutto il personale che espleta servizio di polizia, appartenente ai vari corpi ad ordinamento civile o militare, debbono essere uguali e adottati a seguito di provvedimento emanato da una apposita commissione presieduta dal Ministro dell'interno, con la partecipazione dei Ministri della difesa e delle finanze, nonchè del capo di stato maggiore della difesa, del capo della polizia e dei coman-

danti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, questi ultimi assistiti dal capo di stato maggiore dei rispettivi comandi generali.

2. Le carriere nei vari ruoli, compresi quelli direttivi e dirigenziali, dei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, devono avere sviluppo omogeneo. Il Governo è delegato ad adottare i conseguenti provvedimenti con appositi decreti legislativi da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 358

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LORETO

Art. 1.

(Norme per l'accesso alla carica di comandante generale)

1. È abrogato il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, concernente modifica alla tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del regio esercito, annessa al regio decreto 3 dicembre 1934.

Art. 2.

(Limite di età per l'accesso alla carica di comandante generale)

1. Il limite di età di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 8 febbraio 1943, n. 38, convertito dalla legge 10 maggio 1943, n. 463, è elevato a sessantacinque anni.

Art. 3.

(Consiglio dei generali)

1. È istituito il consiglio dei generali di divisione dell'Arma dei carabinieri, organo consultivo del comandante generale, denominato consiglio dei generali.

2. Il consiglio dei generali, presieduto dal vice comandante generale e composto dai generali di divisione in ruolo, è convocato con frequenza almeno bimestrale dal comandante generale al fine di acquisire parere consultivo obbligatorio sulle seguenti materie previ studi ed elaborazioni da parte dello stato maggiore del comando generale:

a) le principali tematiche ordinarie e relative al reclutamento e all'addestramento;

b) la pianificazione generale per l'impiego delle risorse;

c) la pianificazione d'impiego degli ufficiali generali e colonnelli dell'Arma dei carabinieri;

d) i criteri da adottare nella redazione del piano d'impiego degli ufficiali superiori.

3. Al consiglio dei generali può essere altresì sottoposta dal comandante generale ogni altra questione di speciale rilevanza che non rientri tra quelle sopra elencate.

4. Il capo di stato maggiore del comando generale partecipa alle riunioni del consiglio dei generali, anche nel caso in cui rivesta il grado di generale di brigata.

Art. 4.

(Commissioni per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono istituite la commissione superiore d'avanzamento e la commissione ordinaria d'avanzamento.

2. La commissione superiore d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. Essa è composta dal comandante generale, che la presiede, ed ai generali di divisione in ruolo nell'Arma dei carabinieri.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

4. La commissione ordinaria d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta dal vice comandante generale, che la presiede, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma dei carabinieri designati dal Ministro della difesa su proposta del comandante generale.

DISEGNO DI LEGGE n. 1181

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FIRRARELLO ED ALTRI

Art. 1.

1. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, senza distinzione di ruolo, cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza non rientrante nella previsione del comma 1 cessa dal servizio permanente ed è collocato in ausiliaria al compimento del sessantesimo anno di età.

3. Restano operanti gli attuali limiti massimi di età per il personale di cui ai commi 1 e 2 che li raggiunga entro il 31 dicembre 1999 e che ne faccia espressa richiesta, con dichiarazione irrevocabile da presentare alla amministrazione di appartenenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In attesa di una revisione delle norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali e dell'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la nuova disciplina dell'ausiliaria, che tenga conto dei nuovi limiti di età del personale di cui ai commi 1 e 2.

DISEGNO DI LEGGE n. 1386

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PALOMBO

Art. 1.

(Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri)

1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e di concerto con il Ministro dell'interno, a scelta tra i generali di corpo d'armata dell'esercito ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

2. La nomina comporta:

a) la promozione al grado superiore di generale di corpo d'armata, in extra-organico;

b) l'elevazione del limite di età a sessantacinque anni a modifica di quello previsto all'articolo 4 della legge 10 maggio 1943, n. 463.

3. Il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, relativo alla modifica della tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del regio esercito, annesso al regio decreto 3 dicembre 1934, è abrogato.

Art. 2.

(Il Consiglio superiore dei generali dell'Arma dei carabinieri)

1. Quale organo consultivo del comandante generale dell'Arma dei carabinieri è istituito il Consiglio dei generali di divisione, denominato Consiglio superiore dei generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

2. Il Consiglio superiore, composto dai generali di divisione in ruolo, è presieduto dal vice comandante generale ed è convocato, di norma, con cadenza mensile dal comandante generale onde esprimere parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

a) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;

b) programmazione, pianificazione e bilancio;

c) impiego del personale;

d) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;

e) coordinamento ed organizzazione.

3. Il comandante generale, di propria iniziativa o su rappresentazione del capo di stato maggiore, ammesso alle sessioni del consiglio superiore con funzione di Segretario, o degli altri generali può sottoporre al consiglio stesso ogni altra questione di rilevante interesse.

Art. 3.

(Commissioni per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Sono istituite la commissione superiore d'avanzamento e la commissione ordinaria d'avanzamento.

2. La commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. È composta dal capo di stato maggiore dell'esercito, dal direttore del personale ufficiali dello stato maggiore dell'esercito, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai sei più anziani generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

3. La Commissione ordinaria di avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'arma dei carabinieri aventi grado da sottotenente a maggiore. È composta dal vice comandante generale, presidente, da due generali di divisione, da due

generali di brigata e da quattro colonnelli dell'arma stessa nominati dal Ministro della difesa su proposta del comandante generale.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, presenti almeno due terzi dei componenti le commissioni stesse.

5. Con decreto del Ministro della difesa su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vengono definiti i profili professionali e di carriera degli ufficiali, nonchè i criteri da assumere a base del giudizio di avanzamento.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'emanazione della legge organica per l'Arma dei carabinieri)

1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un nuovo regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, sostitutivo di quello approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

DISEGNO DI LEGGE n. 2793-ter

—
DERIVANTE DA STRALCIO DI ARTICOLI
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2793

Art. 1.

1. Con uno o più decreti legislativi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo fissa il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 saranno osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei Carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze armate;

2) concorso alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal capo di stato maggiore della Difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinarie, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. Il Governo è delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo dovrà osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, la non alimentazione o riduzione organica ovvero attraverso l'istituzione di nuovi ruoli;

b) modifiche della normativa vigente per conseguire avanzamenti normalizzati;

c) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi.

5. I provvedimenti indicati nei commi da 1 a 4, attuati anche con il recupero di risorse dal settore logistico-amministrativo da finalizzare in modo esclusivo all'area funzionale operativa, assicureranno maggiori risparmi per lire 100 miliardi nel 1998, 150 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000.

6. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 per la espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

DISEGNO DI LEGGE n. 2958

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BERTONI

Art. 1.

1. L'articolo 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *I.* Quando la valutazione di cui all'articolo 12 riguarda ufficiali dell'Arma dei carabinieri, la Commissione superiore di avanzamento è composta:

a) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri che la presiede;

b) dal presidente della Sezione esercito del Consiglio superiore delle Forze armate e da un altro generale di corpo d'armata;

c) da due generali di divisione dei Carabinieri.

2. In caso di assenza o di impedimento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la Commissione è presieduta dal vice comandante generale dell'Arma».

Art. 2.

1. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, di ciascuno dei servizi di cui all'articolo 6, quando la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo servizio».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - *I.* Quando la valutazione di cui all'articolo 16 riguarda un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, la Commissione ordinaria di avanzamento è composta:

a) dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che la presiede;

b) da due generali di divisione e da due di brigata, dei quali uno, per ciascuna delle due categorie, deve appartenere all'Arma dei carabinieri;

c) da quattro colonnelli, dei quali due appartenenti all'Arma dei carabinieri e due scelti tra le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

2. In caso di assenza o di impedimento del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri la Commissione è presieduta dal generale di divisione dei Carabinieri.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, sono acquisiti presso il Dipartimento generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno gli elementi informativi relativi al modo in cui gli ufficiali dei carabinieri hanno esercitato le funzioni di ufficiali di pubblica sicurezza, nonché quelli concernenti la loro attività per i periodi nei quali hanno svolto funzioni di polizia giudiziaria».

Art. 4.

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, dopo le parole: «I Capi di stato maggiore di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri».

Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di comando dell'Arma ed è responsabile della sua organizzazione e del suo approntamento. Propone al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo all'Arma dei carabinieri ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

Art. 6.

1. All'articolo 6 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «i Capi di stato maggiore di Forza armata», sono inserite le seguenti: «, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri»;

b) il terzo periodo del comma 1 è soppresso;

c) al comma 2, dopo le parole: «i Capi di stato maggiore di Forza armata», sono inserite le seguenti: «per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri».

Art. 7.

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, dopo le parole: «stati maggiori di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «e dello stato maggiore dei Carabinieri».

Art. 8.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il numero massimo dei generali di Corpo d'armata

dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di tre unità.

2. L'incremento numerico di cui al comma 1 è riportato nel ruolo dell'Arma dei carabinieri in corrispondenza del grado di generale di corpo d'armata, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974. Conseguentemente, nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni, il numero dei generali di divisione è ridotto da dieci a sette.

3. I generali di Corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri dipendono direttamente dal comandante generale e:

a) possono ricoprire le cariche di vice comandante generale, generale ispettore delle scuole dell'Arma dei carabinieri e generale ispettore per le unità mobili, speciali e di polizia militare;

b) sono destinati a particolari incarichi anche presso organismi interforze nazionali o internazionali;

c) esercitano funzioni ispettive, di alta direzione, controllo e coordinamento delle grandi unità ed organismi dipendenti.

4. I generali di Corpo d'armata dei carabinieri che prima del raggiungimento dei limiti di età, cessano dalla carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri per aver ultimato il periodo di permanenza nella predetta carica possono essere impiegati, in soprannumero all'organico e in eccedenza al numero massimo della consistenza del grado, negli incarichi indicati alla lettera c) del comma 3. Qualora non impiegati, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, sino ai limiti di età per essi previsti e senza le detrazioni di cui all'articolo 7, comma terzo, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come integrato dall'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

5. Nella prima applicazione della presente legge, la valutazione per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata è effettuata dalla Commissione superiore

d'avanzamento, nella composizione prevista dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 1955, n. 1137, integrata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 35 milioni annui per il triennio 1998-2000 e a regime, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fon-

do speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 3060

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PALOMBO ED ALTRI

Art. 1.

1. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, tra i generali di corpo d'armata dell'Esercito ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

2. La nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri comporta:

a) la promozione al grado superiore di generale di corpo d'armata, in extraorganico;

b) l'elevazione del limite di età a sessantacinque anni, a modifica di quello previsto all'articolo 4 del regio decreto-legge 8 febbraio 1943, n. 38, convertito dalla legge 10 maggio 1943, n. 463.

3. Il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310, relativo alla modifica della tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del regio esercito, è abrogato.

Art. 2.

1. È istituito, quale organo consultivo del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Consiglio superiore dei generali di divisione dell'Arma dei carabinieri, di seguito denominato Consiglio superiore.

2. Il Consiglio superiore, composto dai generali di divisione in ruolo, è presieduto dal vice comandante generale ed è convocato, di norma, con cadenza mensile dal comandante generale al fine di esprimere pa-

rere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

a) ordinamento, reclutamento, addestramento e operazioni;

b) programmazione, pianificazione e bilancio;

c) impiego del personale;

d) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;

e) coordinamento e organizzazione.

3. Il comandante generale, di propria iniziativa o su rappresentanza del capo di stato maggiore, ammesso alle sessioni del Consiglio superiore con funzioni di segretario, o degli altri generali può sottoporre al Consiglio stesso ogni altra questione di rilevante interesse.

Art. 3.

1. Sono istituite la commissione superiore di avanzamento e la commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri.

2. La commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. È composta dal capo di stato maggiore dell'Esercito, dal direttore del personale ufficiali dello stato maggiore dell'Esercito, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai sei più anziani generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

3. La commissione ordinaria di avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da sottotenente a maggiore. È composta dal vice comandante generale, con funzioni di presidente, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma dei carabinieri nominati dal Ministro della difesa, su proposta del comandante generale.

4. Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza dei membri, con la presenza di al-

meno due terzi dei componenti le commissioni stesse.

5. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono definiti i profili professionali e di carriera degli ufficiali, nonché i criteri da assumere a base del giudizio di avanzamento.

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, recante il nuovo regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, sostitutivo di quello approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo moduli di dipendenza coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze armate;

2) concorso nelle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione di impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione a operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordina-

mentali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. Il Governo è altresì delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo deve osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, la non alimentazione o riduzione organica ovvero attraverso l'istituzione di nuovi ruoli;

b) modifiche a disposizioni vigenti, al fine di conseguire avanzamenti normalizzati;

c) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla normativa vigente a quella da definire con gli emanandi decreti legislativi.

5. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 per la espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 5.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: «Ha l'alta direzione e coordina i compiti e le attività delle forze di polizia in materia di ordine pubblico e, limitatamente agli aspetti pre-

ventivi, per quanto attiene ai servizi di pubblica sicurezza».

Art. 6.

1. All'articolo 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le parole: « delle forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per il coordinamento e la direzione unitaria dei soggetti di cui al primo comma, il Ministro dell'interno dispone del dipartimento della pubblica sicurezza».

Art. 7.

1. All'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«c) dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza nonché dal rimanente personale del dipartimento della pubblica sicurezza»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti il dipartimento della pubblica sicurezza e la direzione generale della Polizia di Stato».

Art. 8.

1. L'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Dipartimento della pubblica sicurezza*). - 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno».

Art. 9.

1. L'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza*). - 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) direzione centrale per la pianificazione delle forze di polizia e strutture informatiche;

b) scuola di perfezionamento per le forze di polizia;

c) ufficio accordi, trattati e convenzioni internazionali e relazioni internazionali;

d) segreteria speciale e servizio di contabilità;

e) ufficio progetti speciali;

f) ufficio legislazione;

g) direzione centrale anticrimine;

h) servizio gestione supporti tecnici;

i) servizio centrale di protezione.

2. Al dipartimento della pubblica sicurezza è preposto il direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, tra i prefetti di prima classe di carriera prefettizia.

3. Dal direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2 dipendono, in linea diretta, gli uffici e le direzioni centrali di cui al comma 1.

4. Il capo della Polizia di Stato ed i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri

e del Corpo della guardia di finanza dipendono, per quanto attiene alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, esclusivamente dal Ministro dell'interno.

5. Il direttore della direzione centrale anticrimine è nominato, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i pareri del capo della Polizia di Stato e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'interno, a turno fra i dirigenti generali della Polizia di Stato ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e resta in carica per un periodo non superiore a tre anni.

6. Al direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il capo della Polizia di Stato, per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena e per il direttore generale per l'economia montana e le foreste.

7. Al dipartimento della pubblica sicurezza sono assegnati tre vice direttori generali per l'espletamento delle funzioni vicarie e per le attività di coordinamento e di pianificazione. Tali incarichi sono assegnati a rotazione tra le tre forze di polizia.

8. I vice direttori generali di cui al comma 7 sono scelti tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato e tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

9. La struttura e le competenze degli organismi di cui al comma 1, nonché le piante organiche interforze e i mezzi a disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e delle finanze.

10. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali, a composizione interforze, sono preposti dirigenti generali o superiori dei ruoli della Polizia di Stato e ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza».

Art. 10.

1. All'alinea del primo comma dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «nell'esercizio di attribuzioni di coordinamento e di direzione unitarie in materia di ordine e di sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1».

2. Il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, è sostituito dal seguente:

«Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli delle forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Direzione centrale anticrimine). - 1. La direzione centrale anticrimine espleta compiti di:

a) analisi e supporto informativo in materia di criminalità per le forze di polizia di cui all'articolo 16, con particolare riferimento alle connotazioni strutturali, alle articolazioni e ai collegamenti interni e internazionali nonché alle incidenze e alle modalità dei principali fenomeni;

b) gestione delle strutture operative di cooperazione internazionale, ivi compresi gli uffici di collegamento distaccati all'estero;

c) coordinamento e pianificazione in relazione alle ipotesi di cui agli articoli 84-bis, 84-ter, 84-sexies e 84-septies della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni.

2. La direzione centrale anticrimine si articola in:

a) divisione servizi;

b) reparto analisi fenomeni terroristici ed eversivi;

c) reparto analisi fenomeni criminalità organizzata di tipo mafioso;

d) reparto analisi criminalità connessa agli stupefacenti;

e) reparto analisi altri fenomeni criminali;

f) reparto relazioni internazionali.

3. Confluiscono nella direzione centrale anticrimine il personale, i mezzi, le strutture e le dotazioni della Direzione centrale di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, e successive modificazioni, e della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nella misura necessaria all'assolvimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, da determinare ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 e comunque in misura non eccedente il 30 per cento delle attuali piante organiche. Il rimanente personale è restituito alle amministrazioni di appartenenza esclusivamente per il potenziamento dei servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

4. Al personale assegnato alla direzione centrale anticrimine, impiegabile in tale speciale reparto per un periodo non superiore a sei anni, e non reimpiegabile nella stessa direzione centrale prima di cinque anni, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo

3 della legge 15 novembre 1988, n. 486».

Art. 12.

1. All'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche per il tramite di proprie direttive al questore, ai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ed, eventualmente, ai responsabili provinciali delle altre forze di polizia»;

b) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso, tuttavia, deve garantire, attraverso la propria organizzazione, il reciproco e tempestivo scambio informativo con le altre forze di polizia della provincia»;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il prefetto impiega la forza pubblica posta a sua disposizione dai competenti organi delle forze di polizia e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività»;

d) dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

«Considerate le funzioni di coordinamento attribuite alla carica di prefetto, per l'accesso a tale incarico è stabilita una riserva in favore dei funzionari appartenenti ai ruoli dirigenti della Polizia di Stato che non può, in alcun caso, oltrepassare il 5 per cento dei posti di prefetto disponibili in pianta organica».

Art. 13.

1. All'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine pubblico e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione dal prefetto»;

c) il terzo comma è abrogato.

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Comandanti a livello provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). - 1. I comandanti provinciali, fermi gli adempimenti e le competenze previste dai rispettivi ordinamenti, tengono costantemente informato il prefetto al fine dell'attuazione delle disposizioni vigenti che ne fissano le attribuzioni in materia di rappresentanza del potere esecutivo nella provincia, di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni, di vigilanza e controlli sugli enti locali, di emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, di richiesta di intervento delle forze armate, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di quant'altro stabilito dalla normativa vigente.

2. Quali componenti del comitato provinciale di cui all'articolo 20, i comandanti provinciali concorrono alla definizione delle linee per il coordinamento anche tecnico operativo delle forze di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica e hanno la facoltà di chiedere al prefetto, in presenza di situazioni contingenti ed urgenti, la tempestiva convocazione del citato comitato».

Art. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono forze di polizia,

fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) la Polizia di Stato;

b) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

c) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Art. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un sottosegretario di Stato dell'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal capo della Polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria nonché il direttore della direzione centrale anticrimine».

Art. 17.

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le parole: «oppure da un componente del Comitato».

Art. 18.

1. All'articolo 21 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in casi di particolare necessità» sono sostituite dalle seguenti: «temporaneamente ed in presenza di concreti e circostanziati accadimenti connotati da eccezionale gravità»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per garantire la tempestiva conoscenza della dislocazione dei servizi in atto sul territorio:

a) nei capoluoghi di provincia e nei comuni ove sono presenti più uffici o comandi permanenti delle forze di polizia, il comando del presidio che dispone il servizio informa le altre forze di polizia;

b) negli altri comuni, sono informati il comando di compagnia dei carabinieri ovvero di stazione dei carabinieri territorialmente competenti».

2. Con decreto dei Ministri competenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per effettuare le comunicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 19.

1. Il personale individuato nell'articolo 23 della legge 1° aprile 1981, n. 121, permanendo nei ruoli ivi indicati e mantenendo le rispettive anzianità di inquadramento, transita per le attività di amministrazione e di stato giuridico alle dipendenze della direzione generale della Polizia di Stato.

Art. 20.

1. L'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Compiti istituzionali della Polizia di Stato*). - 1. Fermi restando gli altri adempimenti fissati dai rispettivi ordinamenti, le forze di polizia esercitano le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la

collaborazione. Esse tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutelano l'ordine e la sicurezza pubblica; provvedono alla prevenzione e alla repressione dei reati; prestano soccorso in caso di calamità e infortuni».

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (*Settori di specialità*). - 1. Fatte salve le competenze generali in materia di polizia giudiziaria, costituiscono settori di specialità:

a) per la Polizia di Stato:

- 1) Polizia stradale;
- 2) Polizia ferroviaria;
- 3) Polizia di frontiera;
- 4) Polizia postale;

b) per l'Arma dei carabinieri:

- 1) carabinieri per la sanità;
- 2) carabinieri per l'ecologia;
- 3) carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e culturale;
- 4) carabinieri per la tutela del lavoro;
- 5) carabinieri per la tutela dell'agricoltura e foreste;
- 6) carabinieri per la Banca d'Italia;
- 7) carabinieri per il Ministero degli affari esteri.

2. Competono all'Arma dei carabinieri i servizi d'onore e le scorte d'onore, eccetto quelli svolti nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno.

3. La forza di polizia che interviene in un settore di specialità di altra forza provvede agli adempimenti di urgenza per poi trasmettere la relativa documentazione al reparto competente ai sensi del comma 1, per il seguito dell'attività investigativa».

Art. 22.

1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «dall'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direzione generale della Polizia di Stato».

Art. 23.

1. All'articolo 28 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «all'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «alla direzione generale della Polizia di Stato».

Art. 24.

1. All'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Ordinamento della direzione generale della Polizia di Stato*»;

b) al primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «La direzione generale della Polizia di Stato è articolata in:»;

c) il numero 1) del primo comma è sostituito dal seguente:

«1) organi centrali di cui all'articolo 31-bis;».

Art. 25.

1. Dopo l'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (*Organi centrali della Polizia di Stato*). - 1. La determinazione del numero, delle articolazioni e delle competenze delle direzioni centrali della Polizia di Stato, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'in-

terno, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 26.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è sostituito dal seguente:

«1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno e composto:

a) da un sottosegretario di Stato dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, con funzioni di vicepresidente;

b) dal direttore generale della pubblica sicurezza;

c) dal capo della Polizia;

d) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

f) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza militare;

g) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;

h) dal direttore della direzione centrale anticrimine. Il consiglio si riunisce su convocazione del Ministro dell'interno o a richiesta di almeno uno dei suoi componenti».

Art. 27.

1. Al comma 1 dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale, le parole: «della direzione investigativa antimafia e» sono soppresse.

2. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12-ter è abrogato;

b) all'articolo 12-quater, commi 1 e 2, le parole: «della Direzione investigativa an-

timafia o» sono soppresse; il comma 4 del medesimo articolo 12-*quater* è sostituito dal seguente:

«4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal direttore generale della pubblica sicurezza ovvero dal capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero del Corpo della guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia»;

c) all'articolo 25-*ter* le parole: «Direzione investigativa antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «direzione centrale anticrimine».

3. Sono abrogati l'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la legge 15 gennaio 1991, n. 16, e successive modificazioni, gli articoli 6-*ter* e 6-*quater* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, e gli articoli 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

Art. 28.

1. All'articolo 3, comma 4, lettera *f*), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: «Direzione investigativa antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «direzione centrale anticrimine».

Art. 29.

1. Il Governo provvede a coordinare con le disposizioni della presente legge le disposizioni del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

PETIZIONE n. 242

—
PRESENTATA DAL SIGNOR FLAVIO TUZI

Il signor Flavio Tuzi, di Roma, chiede l'istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

